

Circolare Ministeriale M.P.I., C.M. n.67 del 7 marzo 1992

"Studenti provenienti dall'estero. Iscrizioni"

Nella G.U. n°4 del 7 gennaio 1992 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1991 n.423 contenente disposizioni a favore dei cittadini iugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.

Nel pregare le S.S.L.L. di richiamare l'attenzione dei capi di Istituto delle rispettive province a quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della citata legge, si ritiene di dovere in particolare segnalare che la legge stessa contiene una norma di carattere generale (art.4 comma 4) con la quale si prevede la soppressione della ratifica ministeriale della delibera del consiglio di classe relativa all'ammissione alla frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado di giovani provenienti dall'estero (non soltanto per i soggetti indicati nell'intitolazione della legge stessa).

Stabilisce infatti, il citato art.4 comma 4, che all'art.14, quarto comma, del citato regio decreto n°653 del 1925 sono soppresse le parole "Tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della giunta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo"

In relazione a quanto sopra, è necessario apportare le seguenti modifiche alla circolare ministeriale n°400 prot. n.2890 del 31 dicembre 1991: "Iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado".

6.3. - La parte finale del paragrafo va integrato con la frase: "modificata dall'art.4, comma 4, della legge 23 dicembre 1991 n.423"

7.1.- Gli ultimi due capoversi sono sostituiti dal seguente: "I capi di Istituto, in presenza di una documentazione incompleta, procedono - previa deliberazione del consiglio di classe - all'iscrizione, con riserva, degli interessati sulla base di una dichiarazione prodotta, sotto la propria responsabilità, dal genitore o da chi esercita la potestà ovvero dallo stesso alunno interessato, se maggiorenne, attestante la classe ed il tipo di Istituto frequentato nel Paese di provenienza. Successivamente i capi di Istituto medesimi prendono contatti con le competenti autorità consolari o diplomatiche per le necessarie verifiche delle anzidette dichiarazioni"